

Integratori alimentari, Iva al 10%. Sgravi al primario

Aliquota ridotta per l'accisa sugli oli minerali utilizzati su superfici agricole sotto i 5.000 mq dagli agricoltori

Tra gli emendamenti al Collegato fiscale (decreto legge n. 145 del 18 ottobre 2023, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 18 ottobre), depositati in commissione bilancio al senato, ce ne sono due che riguardano il settore agricolo alimentare e fanno riferimento al trattamento ai fini Iva degli integratori alimentari e alle modalità di concessione delle agevolazioni fiscali per gli oli minerali impiegati in agricoltura, silvicoltura, nella pesca e nel florovivaismo.

Iva per integratori alimentari. L'emendamento non brilla invero per chiarezza, sembrerebbe sostanzialmente diretto a riconoscere che l'aliquota del 10%, prevista al punto 80 della tabella A parte III dell'allegato al decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 per le cessioni di preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura, si applica anche agli integratori alimentari ai quali non risultino applicabili le aliquote ridotte previste, per specifici prodotti, da altre voci delle tabelle allegate al predetto dpr. In questi termini, dunque, l'emendamento dovrebbe ridurre almeno in parte i dubbi interpretativi circa l'aliquota Iva sugli integratori alimentari che hanno generato molti interpellati.

Carburanti agricoli agevolati. La nuova disposizione riguarda i casi di superfici agricole di estensione inferiore a 5.000 mq condotte dall'operatore agricolo con un contratto di affitto di co-

modato e dichiarate ai fini dell'assegnazione del contingente di agevolazione fiscale. L'emendamento precisa che, per i terreni localizzati in montagna, nei Comuni prealpini, pedemontani e della pianura non irrigua, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'esclusiva e piena disponibilità del terreno, può essere resa e presentata dal solo esercente affittuario o comodatario. Le imprese e le cooperative agricole, i consorzi di bonifica e di irrigazione, le imprese agro-meccaniche, della silvicoltura, della piscicoltura e del florovivaismo beneficiano dell'aliquota ridotta di accisa sugli oli minerali impiegati nell'ambito dell'attività produttiva. Ai fini dell'ammissione all'agevolazione in caso di lavorazioni eseguite su terreni non di proprietà, è necessario allegare alla richiesta la documentazione comprovante il titolo di conduzione che può essere costituito anche dalla dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà resa dal proprietario dei terreni, dall'affittuario e dal comodatario.

Ermanno Comegna



Superficie 37 %